



Regolamento per la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di nomina delle *Commissioni giudicatrici* (di seguito anche solo *Commissione*) nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La nomina della *Commissione giudicatrice* avviene secondo criteri di assenza di conflitto di interesse, di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.

Art. 2 – Scelta dei commissari

1. I membri della *Commissione*, in numero dispari pari a **3 (tre)**, elevabile a 5 (cinque) qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, sono nominati con provvedimento del Presidente del C.d.A. ovvero dell'Amministratore Delegato oppure del dirigente delegato, su proposta del R.U.P., tra i membri del personale di Como Acqua s.r.l. in servizio a tempo indeterminato o determinato che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) che siano esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto di gara;
 - b) che non si trovino in una delle condizioni di impedimento previste all'art. 77, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016.
2. Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire la rotazione degli incarichi tra il personale in servizio, in relazione al numero di candidature ed alle specifiche competenze richieste ai commissari. Il personale in servizio non ha diritto ad alcuna remunerazione per lo svolgimento della funzione di commissario.
3. L'espletamento della funzione di Commissario, salvo il possesso obbligatorio dei requisiti previsti, costituisce dovere d'ufficio a cui il dipendente può sottrarsi solo per comprovate motivazioni. Il R.U.P. può essere nominato commissario nel solo caso in cui non abbia in alcun modo contribuito alla redazione degli atti di gara o comunque non abbia svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In questo caso assume la Presidenza della *Commissione*.

4. Al fine della costituzione della *Commissione giudicatrice*, il Responsabile del procedimento trasmette al personale ritenuto professionalmente idoneo un invito a far parte della *Commissione* e il modulo per la dichiarazione di assenza delle condizioni di impedimenti di cui al comma 1, con richiesta di compilazione di detto modulo e di trasmissione del proprio curriculum vitae aggiornato entro i successivi **7 (sette)** giorni.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il R.U.P. stila l'elenco dei soggetti idonei e presenta la proposta al Presidente del C.d.A. ovvero all'Amministratore Delegato oppure al dirigente delegato per il provvedimento motivato di nomina, ivi compresa la designazione del presidente.

Il Presidente della *Commissione giudicatrice* è scelto preferibilmente fra i dipendenti scelti di livello contrattuale più elevato. Oltre ai componenti effettivi è nominato almeno un componente supplente.

6. In caso di mancato riscontro all'invito del Responsabile del procedimento di cui al comma 4 senza giustificato motivo, il Presidente del C.d.A. ovvero l'Amministratore Delegato oppure il dirigente delegato, anche su proposta del Responsabile del procedimento, può provvedere d'ufficio alla nomina.
7. Nel caso non siano reperibili tutti o alcuni commissari tra il personale in servizio, gli stessi possono essere scelti all'esterno di Como Acqua s.r.l. tramite una o più delle seguenti opzioni:
 - a) dirigenti o funzionari di altre società operanti nel servizio idrico integrato nella Provincia di Como, di altre società appartenenti al contratto di rete Water Alliance, di altre società operanti nell'ambito del SII in altre Province di Regione Lombardia ovvero dirigenti o funzionari dei Comuni soci, della Provincia di Como ovvero di Regione Lombardia;
 - b) professionisti, con almeno (5) cinque anni di iscrizione nei rispettivi Albi professionali, scelti nell'ambito di una rosa di almeno 3 (tre) candidati fornita dall'Ordine professionale della Provincia di Como ovvero di Province limitrofe ovvero della Regione Lombardia (nel caso di Albi istituiti su scala regionale);
 - c) professionisti che negli ultimi 5 (cinque) anni hanno maturato un'esperienza nell'ambito della prestazione oggetto di valutazione da parte della *Commissione giudicatrice*, scelti attraverso un'indagine svolta dal Responsabile del procedimento tramite Avviso pubblicato sul sito web della società ovvero tramite un'indagine presso elenchi professionali aziendali oppure disponibili presso le società di cui alla precedente lettera a);

- d) professori universitari, scelti nell'ambito di una rosa di almeno 3 (tre) candidati fornita dalla facoltà di appartenenza, attinente all'ambito oggetto di valutazione.
8. La procedura di cui al comma 7 può essere adottata anche qualora il Responsabile del procedimento ritenga opportuno non coinvolgere il personale dipendente ovvero quando il personale dipendente individuato non è sufficiente per l'intera composizione della *Commissione*.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 il Responsabile del procedimento, previa verifica dell'esperienza nel settore cui afferisce l'oggetto di gara e raccolta la dichiarazione di assenza delle condizioni di impedimento previste all'art. 77, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, stila l'elenco dei soggetti idonei e presenta la proposta al Presidente del C.d.A. ovvero all'Amministratore Delegato oppure al dirigente delegato per il provvedimento di nomina.
10. Il provvedimento di nomina è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e sul portale informatico nella sezione dedicata agli atti della relativa procedura.

Art. 3 – Insediamento e funzionamento della Commissione giudicatrice

1. I lavori della *Commissione giudicatrice* sono verbalizzati da uno dei Commissari ovvero da un dipendente dell'Area appalti.
2. La *Commissione giudicatrice* opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante, e deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, e garantire par condicio e concorrenza dei partecipanti.
3. La *Commissione* può riunirsi presso locali messi a disposizione di Como Acqua s.r.l. ovvero in modalità telematica su piattaforma informatica messa a disposizione dalla Stazione appaltante tramite un collegamento audio e video riservato e bidirezionale che consenta la visione dei documenti da valutare, e comunque con modalità che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni ed il pieno espletamento dei compiti.
4. I verbali della *Commissione giudicatrice* possono essere sottoscritti con firma digitale da parte dei commissari.
5. È compito della *Commissione* conservare adeguatamente la documentazione di gara, che dovrà essere custodita presso la Stazione Appaltante secondo le indicazioni fornite dal R.U.P. al fine di garantire sicurezza e riservatezza del materiale secondo la normativa e la prassi vigente.

6. Il compenso dei Commissari esterni è determinato con provvedimento dell'Organo amministrativo cui si rinvia.

Art. 4 – Rinnovo del procedimento di gara

1. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa nonché il caso in cui sia giudizialmente disposta una nuova valutazione della Commissione in composizione diversa.
2. Nel caso in cui uno o più dei commissari non possano più espletare l'incarico, si attinge per la surroga dall'elenco proposto dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 2 comma 5 oppure comma 9; ove la stessa sia esaurita, per la surroga si indice una nuova procedura ai sensi dell'articolo 2.

Approvato dal Consiglio di amministrazione del 18/02/2021